

CONTRATTO DI SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO

TRA

ALBERTO QETAJ, con sede legale in Villafranca P.te, S.P.139 - Km 1,765, P. IVA 04006320040, in persona del legale rappresentante pro tempore Alberto Qetaj, di seguito denominata "Fornitore"

E

il COMUNE di Villafranca P.te, con sede legale in Villafranca P.te, Piazza Cavour 1, P. IVA 01692900010, in persona del legale rappresentante pro tempore Agostino Bottano, di seguito denominata "Cliente"

Art. 1 – Oggetto del Contratto

- 1. Il Fornitore si impegna a prestare al Cliente un servizio di autolavaggio comprensivo di:
- Lavaggio (interno/esterno o entrambi, secondo quanto richiesto);*
- 2. I veicoli interessati saranno comunicati settimanalmente/mensilmente (secondo accordi tra le parti) tramite e-mail o sistema gestionale condiviso.*

Art. 2 – Modalità di Esecuzione

- 1. Il servizio verrà svolto nei giorni e orari concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze organizzative del Fornitore.*
- 2. Il Fornitore garantisce la massima cura nella gestione e custodia dei veicoli presi in consegna, ma non sarà responsabile per danni preesistenti o causati da terzi non riconducibili a sua negligenza.*

Art. 3 – Compenso e Fatturazione

- 1. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il compenso di € 100,00 per cinque lavaggi completi ogni 3 mesi.*
- 2. I servizi effettuati saranno riepilogati in un report trimestrale e fatturati entro il giorno 5 del mese successivo, con pagamento a 30 giorni data fattura.*
- 3. I prezzi si intendono IVA esclusa.*

Art. 4 – Obblighi del Fornitore

1. Rispettare tutte le norme in materia di privacy, sicurezza e tutela dei beni consegnati.

Art. 5 – Obblighi del Cliente

1. Comunicare con congruo anticipo i veicoli da sottoporre al servizio.

2. Segnalare eventuali esigenze particolari o anomalie.

Art. 6 – Durata e Recesso

1. Il presente contratto ha durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

2. Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

3. In caso di inadempimento grave, il contratto potrà essere risolto con effetto immediato.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale o organizzativa apprese durante l'esecuzione del contratto.

Art. 8 – Clausola di Forza Maggiore

1. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, quali eventi atmosferici eccezionali, scioperi, indisponibilità improvvisa dei mezzi.

Art. 9 – Foro Competente

1. Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Il Fornitore

[Nome e Cognome]

Il Cliente

[Nome e Cognome]

Allegato A – Listino Servizi

<i>Tipo di veicolo</i>	<i>Lavaggio Esterno</i>	<i>Lavaggio Interno</i>	<i>Lavaggio Completo</i>	<i>Note</i>
<i>Utilitarie</i>	€ 10	€ 15	€ 20	
<i>Berline</i>	€ 12	€ 15	€ 22	
<i>Segmento E</i>	€ 12	€ 17	€ 25	
<i>Segmento F</i>	€ 12	€ 17	€ 25	
<i>Supercar</i>	€ 15	€ 20	€ 30	
<i>Furgoni</i>	€ 20	€ 15	€ 30	